**Modello di “Contratto di lavoro a prestito (lavoro a regia)”   
secondo gli articoli 19 segg. LC e 48 segg. OC**

### Contratto di lavoro a prestito (lavoro a regia)

**tra**

datrice / datore di lavoro

(Nome e indirizzo della prestatrice / del prestatore)

**e**

lavoratrice / lavoratore

(Nome e indirizzo della lavoratrice / del lavoratore)

1. **Preambolo**
   1. **Generalità**

Scopo del presente contratto è la fornitura di un/a lavoratore/trice a prestito a un’impresa terza (impresa acquisitrice) al fine di svolgervi i seguenti lavori:

L’eventuale assunzione della lavoratrice / del lavoratore nell’impresa del prestatore non è esclusa. Il presente contratto è concluso a tempo indeterminato e indipendentemente dalle missioni in imprese terze.

**1.2. Contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale**

Se l’impresa acquisitrice sottostà a un contratto collettivo di obbligatorietà generale, la prestatrice / il prestatore è, in linea di massima, sottoposto alle disposizioni di detto contratto relative al salario e alla durata del lavoro nei confronti del lavoratore. Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale prevede un contributo obbligatorio alle spese di formazione continua e d’esecuzione, le disposizioni valgono anche per la prestatrice / il prestatore. In tal caso i contributi devono essere versati in proporzione alla durata della missione. Se l’impresa acquisitrice sottostà a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale che prevede il pensionamento flessibile, la prestatrice / il prestatore deve attenersi anche a tale disposizione nei confronti della lavoratrice del lavoratore.

Se la prestatrice / il prestatore e le sue lavoratrici prestate / i suoi lavoratori prestati adempiono tuttavia le condizioni del contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, dichiarato di obbligatorietà generale, saranno applicabili le disposizioni di quest’ultimo, eccezione fatta per le disposizioni del presente contratto o della clausola addizionale al contratto di lavoro a prestito più favorevoli per la lavoratrice / il lavoratore.

**1.3. Inizio del rapporto di lavoro**

Il presente contratto è concluso il \_\_\_\_\_\_\_\_ per una durata indeterminata.

**2. Diritti del lavoratore**

**2.1. Salario**

La lavoratrice / il lavoratore percepisce un salario lordo orario di almeno CHF \_\_\_ calcolato sulla base dell’orario settimanale di \_\_\_ ore fissato al punto 3.3) o a un salario mensile il cui importo lordo è di almeno CHF \_\_\_.

Complemento: eventuale regolamentazione della 13a mensilità.

**2.2. Spese e uscite**

Il rimborso delle spese e delle uscite ammonta a:

* Trasporto: CHF \_\_
* Vitto: CHF \_\_
* Alloggio: CHF \_\_

**2.3. Ore supplementari; lavoro straordinario**

Le ore di lavoro prestate secondo le istruzioni della datrice / del datore di lavoro o dell’impresa acquisitrice che superano il normale orario di lavoro fissato al punto 3.3 del presente contratto sono considerate ore supplementari.

\* danno diritto a un supplemento salariale del 25%.

\* sono compensate con ore libere in misura almeno equivalente.

\* (Commento: è possibile una delle due varianti. Per la prima la datrice / il datore di lavoro può fissare un supplemento inferiore al 25%)

Le ore di lavoro prestate secondo le istruzioni dell’impresa acquisitrice che superano la durata massima prevista dalla legge sul lavoro sono considerate lavoro straordinario.

\* danno diritto a un supplemento salariale del 25%.

\* sono compensate con ore libere in misura almeno equivalente. Il numero massimo di ore di lavoro straordinario ammesso dalla legge sul lavoro non può essere sorpassato.

\* (Commento: è possibile una delle due varianti. Per il personale d’ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, il supplemento per le ore di lavoro straordinario che non eccede le 60 ore per anno civile può essere soppresso o fissato a meno del 25%).

**2.4. Versamento del salario**

Il salario è versato alla fine del mese (al più tardi il quinto giorno del mese seguente) con le spese e le ore supplementari. Per periodi d’impiego inferiori, è versato alla fine della missione, alla scadenza del termine di disdetta o del rapporto di lavoro. Generalmente è versato sul conto bancario o postale della lavoratrice / del lavoratore. In mancanza di un conto, il salario è versato tramite assegno o in contanti; eventuali spese d’incasso sono a carico della lavoratrice / del lavoratore. In ogni caso la lavoratrice / il lavoratore riceverà un resoconto dettagliato.

**2.5. Deduzioni per i contributi sociali**

Dal salario lordo sono dedotti:

% per AVS/AI/IPG/AD

% per assicurazione infortuni non professionali (InfNP)

% per assicurazione indennità giornaliera di malattia (se una tale assicurazione è stata conclusa)

% per la cassa pensioni (purché il salario versato sia di almeno CHF 21‘510 annui)

Eventuali contributi che vanno detratti perché l’impresa sottostà a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale sono stabiliti nella clausola addizionale al contratto di lavoro a prestito.

**2.6. Periodo di prova**

Per le missioni a tempo indeterminato, i primi 3 mesi sono considerati come periodo di prova. Per le missioni a tempo determinato, il periodo di prova è pari a 2/3 della durata della missione, ma non superiore a 3 mesi.

**2.7. Ferie e giorni festivi**

**2.7.1. Ferie**

La lavoratrice / il lavoratore ha diritto\* a \_\_ settimane di ferie retribuite all’anno, calcolate in modo proporzionale se l’anno non è completo.

\* La legge prevede almeno quattro settimane di ferie all’anno e almeno cinque per le lavoratrici / i lavoratori fino ai 20 anni compiuti (art. 329a cpv. 1 CO).

**2.7.2. Giorni festivi**

La lavoratrice / il lavoratore ha diritto alla remunerazione dei giorni festivi che cadono durante il periodo della missione. Fatta eccezione per il 1° agosto (festa nazionale), sono determinanti i giorni festivi dichiarati ufficiali dalla legislazione cantonale alla quale è sottoposta l’impresa acquisitrice. La festa nazionale è parificata alla domenica e pertanto è previsto l’obbligo di pagamento del salario.

(Commento: a eccezione del 1° agosto, il pagamento dei giorni festivi non è obbligatorio per le lavoratrici / i lavoratori pagate/i a ore o a giornata).

**2.8. Prestazioni sociali**

**2.8.1. Infortuni**

La lavoratrice / il lavoratore è assicurata/o contro gli infortuni professionali. Il salario è coperto all’80% a partire dal terzo giorno che segue il giorno dell’infortunio. La datrice di lavoro / il datore di lavoro versa almeno i 4/5 del salario durante il periodo d’attesa. Gli infortuni non professionali sono coperti se il tempo di lavoro è di almeno 8 ore settimanali.

**2.8.2. Malattia**

**Variante 1**

Se la lavoratrice / il lavoratore si ammala durante la missione percepisce il salario in conformità alla scala detta “bernese”, ossia per:

3 settimane durante il 1° anno di servizio (oltre i tre mesi)

1 mese durante il 2° anno

2 mesi durante il 3° e 4° anno

3 mesi dal 5° al 9° anno

4 mesi dal 10° al 14° anno

5 mesi dal 15° al 19° anno

6 mesi dal 20° al 25° anno

(Commento: utilizzare eventualmente un’altra scala)

**Variante 2**

Un’assicurazione d’indennità giornaliera copre la perdita di salario in caso di malattia. In questo caso la lavoratrice / il lavoratore percepisce il salario come segue:

(Commento: menzionare le condizioni)

**2.8.3. Servizio militare, civile o di protezione civile**

Per il servizio svolto nell’esercito svizzero, nel servizio civile o nella protezione civile, la lavoratrice / il lavoratore ha diritto alle indennità per perdita di guadagno (IPG). Le prestazioni IPG sono completate in ragione dell’80% in conformità con la scala bernese per:

3 settimane durante il 1° anno di servizio (oltre i tre mesi)

1 mese durante il 2° anno

2 mesi durante il 3° e 4° anno

3 mesi dal 5° al 9° anno

4 mesi dal 10° al 14° anno

5 mesi dal 15° al 19° anno

6 mesi dal 20° al 25° anno

(Commento: utilizzare eventualmente un’altra scala)

**2.8.4. Indennità di maternità**

Conformemente all’articolo 16*b* e seguenti della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) ha diritto all’indennità di maternità la donna che era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) nei nove mesi immediatamente precedenti il parto, durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi e al momento del parto è ancora salariata. Qualora tali condizioni non fossero adempiute, occorre esaminare se il salario è dovuto conformemente all’articolo 324*a* CO.

Il diritto all’indennità inizia il giorno del parto. Durante il congedo maternità di al massimo 14 settimane, la donna riceve l’80% del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (l’indennità giornaliera ammonta al massimo a CHF 196). L’indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera (max. 98 indennità giornaliere). Il diritto si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa.

* + 1. **Indennità di paternità**

Ha diritto a un'indennità di paternità il lavoratore dipendente che è il padre legale al momento della nascita o che diventa padre legale nei sei mesi successivi, che era assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) per nove mesi immediatamente prima della nascita del bambino e che durante questo periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi o ha percepito un'indennità per perdita di guadagno (IPG) e che è salariato al momento della nascita (art. 16i e segg. LIPG).

Il diritto al risarcimento sorge il giorno della nascita. Durante il congedo di paternità di massimo 2 settimane, il lavoratore ha diritto all'80% del reddito medio percepito prima del parto, fino a un massimo di CHF 196 al giorno. Il diritto si estingue quando il lavoratore ha percepito 14 indennità giornaliere e al più tardi dopo la scadenza del periodo quadro di sei mesi dalla nascita.

* + 1. **Congedo di assistenza pagato**

La lavoratrice / il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo ammonta al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all’anno (329*h* CO).

La lavoratrice / il lavoratore che deve interrompere o limitare il suo lavoro per assistere una figlia / un figlio minore con gravi problemi di salute ha diritto a un congedo di assistenza di 14 settimane. Tale congedo è compensato tramite l'IPG. L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio prima dell'inizio del diritto, ma non più di 196 CHF al giorno. Per il congedo di assistenza si applica un termine quadro di 18 mesi. Durante il termine quadro, la lavoratrice / il lavoratore ha diritto a un massimo di 98 indennità giornaliere. Il termine quadro inizia a decorrere il giorno del versamento della prima indennità giornaliera (art. 329*i* CO).

* + 1. **Previdenza professionale**

Se il contratto di missione è a tempo indeterminato oppure è a tempo determinato, ma di durata superiore a tre mesi, la lavoratrice / il lavoratore è soggetta/o sin dal primo giorno ai contributi LPP. Se il contratto di missione di durata inferiore ai tre mesi viene prorogato, l’obbligo di versare i contributi LPP decorre dal momento della proroga. Se la lavoratrice / il lavoratore raggiunge attraverso più missioni - svolte a distanza di non oltre tre mesi l’una dall’altra - la durata complessiva di oltre tre mesi, da quel momento deve versare anche i contributi LPP. Le missioni possono essere svolte presso imprese acquisitrici diverse e non devono necessariamente essere consecutive. Le altre condizioni, come il salario annuo minimo o l’età, devono essere ugualmente soddisfatte.

**2.8.7. Assegni familiari**

Per ogni figlio la lavoratrice / il lavoratore ha diritto agli assegni familiari secondo la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) e le vigenti leggi cantonali. In base alla LAFam, la quota minima dell’assegno ammonta a CHF 200.00 mensili per i figli fino al compimento del 16° anno di età, e a CHF 250.00 mensili per i figli in formazione tra i 16 e i 25 anni di età (assegno di formazione). Per lo stesso figlio viene versato un unico assegno dello stesso genere. I Cantoni possono prevedere delle quote minime più alte. L’assegno familiare viene versato con il salario alla fine di ogni mese. Per poter beneficiare degli assegni familiari la lavoratrice / il lavoratore deve presentare, al momento dell’assunzione o della nascita, il certificato di stato di famiglia.

**2.9. Disdetta**

Il termine applicabile in caso di disdetta del rapporto di lavoro è di:

* 7 giorni\* durante il periodo di prova
* dopo il periodo di prova, 1 mese\*\* durante il primo anno di servizio
* 2 mesi dal 2° al 9° anno di servizio
* 3 mesi dal 10° anno di servizio per la fine del mese\*\*.

\* (Commento: questi termini possono essere modificati per contratto, contratto normale o CCL; non possono però essere prolungati di oltre tre mesi).

\*\* (Commento: questi termini possono essere modificati per contratto, contratto normale o CCL; i termini inferiori a un mese possono essere ridotti solo da un CCL e unicamente durante il primo anno di servizio).

**2.10. Protezione dal licenziamento**

In conformità all’art. 336*c* CO, il datore di lavoro non può sciogliere il contratto dopo il periodo di prova:

a. allorquando la lavoratrice / il lavoratore presta un servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di undici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;

b. allorquando la lavoratrice / il lavoratore è impedita/o di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o d’infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio;

c. durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;

c*bis* prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all’articolo 329f capoverso 2;

c*ter* finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui all’articolo 329i, ma al massimo per sei mesi a decorrere dall’inizio del termine quadro;

d. allorquando, con il suo consenso, la lavoratrice / il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero.

La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti sopra è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.

Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.

**2.11. Protezione dei dati**

Il datore di lavoro tratta i dati riguardanti la lavoratrice / il lavoratore unicamente con il suo consenso.

**3. Doveri della lavoratrice / del lavoratore**

**3.1. Tipo di lavoro da fornire / funzione**

**3.2. Luogo di lavoro**

Il luogo di lavoro è quello dell’impresa acquisitrice o sezioni dell’impresa della datrice / del datore di lavoro. Esso viene comunicato alla lavoratrice / al lavoratore in tempo utile con una clausola addizionale scritta, parte integrante del contratto. La lavoratrice / il lavoratore ha l’obbligo di accettare la missione che le / gli è stata assegnata.

**3.3. Orario di lavoro**

L’orario di lavoro è di \_\_ ore settimanali, viene fatto salvo il punto 1.2 del presente contratto.

La ripartizione delle ore di lavoro è convenuta oralmente.

**3.4. Dovere di diligenza**

La lavoratrice / il lavoratore si impegna a svolgere diligentemente e con coscienza i compiti affidatigli dall’impresa acquisitrice.

**3.5. Direttive**

La lavoratrice / il lavoratore si attiene alle direttive della datrice / del datore di lavoro e dell’impresa acquisitrice. Durante la missione si conforma agli usi e ai regolamenti dell’impresa acquisitrice.

**4. Disposizioni complementari**

A tutte le questioni non regolamentate dal presente contratto si applicano: l’articolo 319 e seguenti della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (libro quinto: Diritto delle obbligazioni); la legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro); la legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito; la legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro e il codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) del 19 dicembre 2008.

**5. Foro competente**

Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente la/il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui la lavoratrice / il lavoratore svolge abitualmente il lavoro (art. 34 cpv. 1 CPC). Per le azioni fondate sulla legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento, proposte da una lavoratrice / un lavoratore, è competente anche la / il giudice del luogo del domicilio d’affari della prestatrice / del prestatore con cui è stato concluso il contratto (art. 34 cpv. 2 CPC). La lavoratrice / il lavoratore non può, a priori, rinunciare a tali fori legali (art. 35 cpv. 1 let. d CPC).

Luogo, data Luogo, data

La datrice / il datore di lavoro: La lavoratrice / il lavoratore:

(prestatrice / prestatore)